

SENT. N. [REDACTED]
F.G. [REDACTED]
CROM. [REDACTED]
REP. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona della dott.ssa Rosa Volpe, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente

TRA

[REDACTED], nata a Napoli il [REDACTED] C.F. [REDACTED] rapp.ta e difesa dall'avv.Carmela Bonaiuto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli (NA), Corso S.Giovanni a Teduccio 486

Pec: carmelabuonaiuto@avvocatinapoli.legalmail.it

ATTORE

NONCHE'

POSTEPAY SPA (P.IVA 06874351007) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma viale Europa 190 - 00144

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.

FATTO E DIRITTO

[REDACTED] conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice di Pace, la POSTEPAY SPA in persona del legale rappresentante p.t., allo scopo di sentirla condannare al pagamento dell'importo indebitamente prelevato per conto di terzi dalla Poste Pay Evolution di proprietà dell'istante e per tutti i danni patrimoniali e non subiti.

In via preliminare va dichiarata la contumacia della POSTEPAY SPA poiché non costituitasi in giudizio benchè ritualmente citata.

Nel merito la domanda attrice è fondata, e pertanto, va accolta, per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati.

Invero, così come previsto dal D.Lgs. N. 11 del 2010, di attuazione della direttiva comunitaria 64/2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, quando l'assistito disconosce di aver autorizzato un pagamento è il prestatore del servizio a dover dimostrare la genuinità dell'operazione, invertendo l'onere della prova. Infatti, secondo la giurisprudenza costante, in simili circostanze, la ripartizione dell'onere della prova, deve seguire la disciplina dettata principalmente

dall'art. 15 del Codice della Privacy il quale dispone che chiunque cagiona un danno ad altri per effetto illecito del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento, ai sensi dell'articolo 2050 c.c.

Si ritiene inammissibile, nel caso in esame che Postepay Spa non abbia avvisato parte istante tramite sms di avvertimento per l'operazione di prelievo effettuata andando a violare le norme contrattuali stipulate.

Nel caso specifico, in materia di sottrazioni e di uso fraudolento delle credenziali home banking numerose sono le ormai le pronunce giudiziali a favore del correntista quali la sentenza della Corte di Cassazione n. 2950 del 2017 pronunciata sul ricorso di un correntista di Poste Italiane Spa che si era visto prelevare delle somme di denaro dal proprio conto corrente tramite due bonifici bancari effettuati dal suo home banking tramite l'utilizzo dei suoi codici di accesso e mai autorizzati dallo stesso. A seguito del rigetto della sua domanda in primo e secondo grado la Suprema Corte ha rilevato la carenza probatoria di Poste Italiane di aver adottato adeguate misure di sicurezza idonee ad impedire l'accesso illecito di terzi nei propri sistemi di pagamento, essendo l'istituto tenuto ad osservare la diligenza tipica dell'accorto banchiere. Non essendo tale prova fornita dalle Poste, la Cassazione ha accolto il ricorso del correntista.

In ordine alla richiesta di risarcimento del danno morale, perché esso possa essere riconosciuto, si procederà, alla ricerca del collegamento giuridico tra il fatto e le sue conseguenze dannose, selezionando quelle risarcibili, rispetto a quelle non risarcibili, in base ai criteri della causalità giuridica, alla stregua di quanto prevede l'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056, comma 1, c.c.), che limita il risarcimento ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, ma che viene inteso, secondo costante giurisprudenza (Cass. 89/1962; Cass. 373/1971; Cass. 6676/1992; Cass. 1907/1993; Cass. 2356/2000; Cass. 5913/2000), nel senso che la risarcibilità deve essere estesa ai danni mediati ed indiretti, purché costituiscano effetti normali del fatto illecito, secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (Cass. Sez. Un. 9556/2002). Il Supremo Collegio ha altresì ritenuto che il danno non patrimoniale consistente nella perdita di un valore non economico ma personale costituisce conseguenza della lesione dell'interesse protetto: "volendo far riferimento alla nota distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza si tratta di danno-conseguenza. Deve affermarsi dunque che dalla lesione dell'interesse scaturiscono, o meglio possono scaturire, le suindicate conseguenze, che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione nel tempo. La liquidazione di tale danno, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.).

Sono così da ritenersi risarcibili (nel caso di conseguenze pregiudizievoli derivanti, secondo i

richiamati principi della regolarità causale, dalla lesione di interessi di rango costituzionale) danni diversi da quello biologico e da quello morale soggettivo, pur se anch'essi, come gli altri, di natura non patrimoniale.

Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., va ricompresa nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona".

Sono dunque risarcibili ex art. 2059 c.c. tutte le ingiuste lesioni di un interesse inerente alla persona, dalle quali conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica. Se in sede di liquidazione delle diverse species di danno è possibile far riferimento a criteri predeterminati (tabelle); con speciale riguardo al danno esistenziale, la liquidazione non può che avvenire con criteri equitativi, considerando e valutando gli aspetti del caso concreto»

Un orientamento, seguito anche dalla S.C., e che, a parere della Scrivente appare condivisibile, ritiene, infatti, che la prova della lesione di un diritto costituzionale è anche prova del danno, nel senso che la lesione è in re ipsa (Cass., 3 aprile 2001, n. 4881, Cass., 10 maggio 2001, n. 6507). Occorre, tuttavia, verificare se da tale enunciazione o, comunque, in base ai principi generali del nostro ordinamento, ne discende che l'accertata violazione del diritto fondamentale attribuisca il diritto al risarcimento del danno, anche senza necessità di prova specifica. Nondimeno, la prova dell'esistenza della lesione non significa che tale prova sia sufficiente ai fini del risarcimento, in quanto deve ritenersi indispensabile la prova ulteriore dell'entità del danno, così come affermato dalla stessa Corte Costituzionale, in relazione al danno biologico da morte (Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372). Infatti, sottolinea la consulta, la «...prova della lesione è, in re ipsa, prova dell'esistenza del danno, non già che questa prova sia sufficiente ai fini del risarcimento», in quanto «è sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c., costituito dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato» (Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372). Si ritiene, tuttavia, che la prova, per le considerazioni esplicitate, possa essere meno rigorosa, anche mediante il ricorso, in base al prudente apprezzamento del giudice, alle presunzioni, ai "fatti notori", alle massime di "comune esperienza", facendo ricorso ai principi generali in tema di prova, pur senza esonerare il danneggiante dall'onere di allegare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento

della richiesta risarcitoria. Il ricorso alle c.d. presunzioni semplici, dovrà considerare non solo gli aspetti c.d. "interni" della lesione esistenziale, ma anche e soprattutto le ripercussioni nell'ambito c.d. "esterno".

Pertanto, la POSTEPAY SPA va condannata al pagamento in favore di [REDACTED] a titolo di risarcimento danno patrimoniale e non della complessiva somma di € 600,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo

Le spese seguono la soccombenza e vengono complessivamente liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona del dott. Rosa Volpe definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti della POSTEPAY SPA in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie e per l'effetto condanna, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non la POSTEPAY SPA in persona del legale rapp.te *pro tempore* al pagamento in favore di della somma di Euro 600,00 oltre interessi legali dall'evento al soddisfo.
- 2) condanna parte convenuta,, al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in complessivi € 600,00 di cui € 50,00 per spese oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

Così deciso in Napoli-Barra, il 29-10-2020

[REDACTED]
[REDACTED]

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Rosa Volpe

